



**COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE  
PROVINCIA DI IMPERIA**

**ORDINANZA N. 1306 DEL 11/1/2024**

**Occupazioni di suolo pubblico in occasione di manifestazioni /eventi di varia natura  
(sportive, religiose, culturali, ricreative, commerciali)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Considerato** che periodicamente vengono presentate istanze da parte di associazioni, enti, ditte, società ecc., inerenti la programmazione di manifestazioni e/o eventi di varia natura ( es. culturali, religiose, sportive, ricreative, commerciali ecc.) che comportano l'occupazione temporanea di aree pubbliche nell'ambito dell'intero territorio comunale;

**Ravvisato** che per garantire il regolare svolgimento delle succitate attività, a volte si rende necessario interdire la sosta ai veicoli ed in alcuni casi apportare modifiche alla circolazione istituendo temporaneamente divieti di transito, sensi unici di marcia, sensi unici alternati o inversione dei sensi di marcia nelle località interessate;

**Ravvisata** la necessità di provvedere a quanto suddetto;

**Visto** il Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che per motivi di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

**Vista** la Legge 15 maggio 1997 n 127;

**Visto** il D.Lgs 31 marzo 1998 n 80;

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000 n 267;

**ORDINA**

**Con decorrenza dal 15 GENNAIO 2024 e sino al 31 DICEMBRE 2024**

- In occasione delle manifestazioni e/o eventi in premessa richiamati con le modalità riportate nelle autorizzazioni di concessione di suolo pubblico rilasciate e solo per le località interessate, con le decorrenze di volta in volta indicate sulla segnaletica stradale verticale mobile temporanea, è **vietata la sosta** con l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli utilizzati per le manifestazioni stesse e dei veicoli di rappresentanza istituzionale. Qualora necessari altresì apportare modifiche alla disciplina viabilistica mediante l'istituzione di divieti di transito, sensi unici di marcia, sensi unici alternati o inversione di marcia esistenti, la relativa segnaletica verrà posizionata per i tempi strettamente necessari allo svolgimento delle manifestazioni, previa formale autorizzazione da parte del competente servizio di Polizia Locale.

**AVVERTE**

Che qualora necessitino le prescritte autorizzazioni rilasciate da altri organi competenti, le stesse dovranno essere trasmesse in copia allo scrivente servizio di polizia locale, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

**I segnali temporanei indicanti i divieti di sosta dovranno essere posizionati da parte degli interessati in maniera ben visibile nelle località di volta interessate ed almeno quarantotto ore prima dell'inizio della manifestazione. Del posizionamento della segnaletica dovrà essere notiziato il servizio di polizia locale mediante comunicazione scritta indicante la data e l'orario di avvenuta posa in opera.**

Che gli organizzatori delle manifestazioni dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie ad effettuare gli eventi.

Che la presente ordinanza, da pubblicarsi all'albo pretorio, sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

Che gli operatori del servizio di Polizia Locale nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza ed esecuzione della presente ordinanza.

Che entro 60 giorni dalla pubblicazione è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi del D.Lgs 02 luglio 2010 n 104 (riordino del processo amministrativo) ovvero in alternativa, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il responsabile pro-tempore del servizio di Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla Residenza Municipale, 11 gennaio 2024



**Il responsabile del servizio TEQ  
Commissario capo Marco Paris**